



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – ratio

Descrizione

La disposizione di cui all'art. 4 del CGS non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell'ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione ad esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell'ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell'ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l'art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. (cfr. Corte Federale d'Appello, sez. I, n. 70/CFA/2021-2022; Id., sez. I, n. 74/CFA/2021-2022; 0016/CFA-2022-2023).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 59/CFA/2023-2024/F

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 4 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0059 CFA del 7 dicembre 2023 (Procuratore Federale/Sig. Lorenzo Biagioni-A.C.F. Fiorentina S.r.l.)